

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 51/2018

PAGINA
1/10

OGGETTO

PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI RICAVI DEI COMPENSI E DEL VOLUME D'AFFARI PER L'ANNO 2017

AGGIORNAMENTO

18 LUGLIO 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 3, C. DA 181 A 189, L. 28.12.1995 N. 549; D.P.C.M. 29.01.1996; ART. 2 CO 164 E 3, C. DA 125 A 127, L. 23.12.96 N. 662; D.P.C.M. 27.03.97; DPR 31.05.1999 N. 195 - Provv. A.E. del 30.1.2018 Prot. N. 24844/2018 - Provv. A.E. del 1.6.18 Prot. N. 110090/2018

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE
DIRITTO TRIBUTARIO
PARAMETRI

CODICE CLASSIFICAZIONE
20
320
000

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 42/2017

REFERENTE STUDIO

Dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

La presente per comunicarVi che per l'anno 2017 continuano ad essere applicati i parametri per gli esercenti imprese o arti e professioni per i quali non esiste lo studio di settore, ovvero per le attività per le quali lo studio pur esistendo non è applicabile.

Al pari degli studi di settore, i parametri contabili costituiscono:

- strumento di ricostruzione dei ricavi e/o compensi derivanti da attività d'impresa e di arti o professioni;
- metodo di accertamento analitico-induttivo dei ricavi e dei compensi ai sensi dell'art. 39 co. 1 lett. d) del DPR 600/73.

La presente analisi esamina i parametri contabili quale strumento di ricostruzione presuntiva di ricavi e compensi derivanti da attività d'impresa, di arti o professioni, riepilogando l'ambito soggettivo, i criteri di compilazione della comunicazione dei dati rilevanti, nonché l'adeguamento in dichiarazione.

NORMATIVA

I parametri sono stati concepiti come strumenti per rendere più efficace e più celere l'azione accertatrice dell'amministrazione finanziaria, cercando di evitare verifiche fiscali sul posto ed instaurando un rapporto di fiducia e trasparenza tra Amministrazione Finanziaria e contribuenti.

Questo strumento di accertamento, ha sostituito il meccanismo di rettifica induttiva basato sui coefficienti presuntivi consentendo all'amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti analitici presuntivi.

I parametri contabili sono stati:

- introdotti dall'art. 3 co. 181 - 189 della L. 549/95;
- approvati con il DPCM 29.1.96 (come modificato dal DPCM 27.3.97), il quale individua, nelle relative tabelle allegate, le attività (d'impresa e di lavoro autonomo) cui sono applicabili tali strumenti di ricostruzione presuntiva di ricavi o compensi.

Per alcune attività i parametri contabili non sono stati elaborati a causa delle particolari caratteristiche del processo produttivo ovvero della scarsa numerosità dei contribuenti presenti nel campione da elaborare e per l'impossibilità di aggregarli ad altri soggetti appartenenti a categorie di attività con processo produttivo simile. Tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle allegate al DPCM 29.1.96.

SOGGETTI OBBLIGATI

I parametri sono applicabili:

- nei confronti dei soggetti esercenti attività per i quali non sono stati approvati gli studi di settore;
- nei confronti dei soggetti esercenti attività per i quali pur essendo stati approvati gli studi di settore, operano condizioni di inapplicabilità non estendibili ai parametri individuate nei decreti di approvazione degli studi stessi (ad esempio, società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate).

All'interno di questa macro-categoria, i parametri interessano gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro:

- in regime di contabilità semplificata;
- in regime di contabilità ordinaria, qualora in sede di verifica sia stata rilevata l'inattendibilità della contabilità in base ai criteri di cui al DPR 570/96 (art. 3 co. 181 e 182 della L. 549/95).

I soggetti esercenti attività per le quali si applicano i parametri contabili, in assenza di cause di esclusione, devono compilare l'apposito modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri stessi, che costituisce parte integrante del modello REDDITI (art. 1 co. 2 del DPCM 29.1.96).

SOGGETTI ESCLUSI

I parametri non trovano applicazione nei confronti dei soggetti per i quali opera una delle cause di esclusione dall'accertamento sulla base degli studi di settore di cui all'art. 10 della L. 146/98 (art. 4 co. 1 ultimo periodo del DPR 195/99). Ulteriori cause di esclusione sono state individuate dall'Amministrazione finanziaria.

L'elenco di seguito indica i soggetti nei cui confronti i parametri contabili non trovano applicazione nei confronti dei contribuenti:

- ❖ con periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
- ❖ che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta salvo i casi di:
 - cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro 6 mesi dalla data di cessazione;
 - mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti.;
- ❖ che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
- ❖ esercenti attività d'impresa che hanno dichiarato ricavi, di cui all'art. 53 co. 1 del TUIR esclusa la lettera c), di ammontare superiore a 5.164.569,00 euro;
- ❖ esercenti arti e professioni che hanno dichiarato compensi (art. 50 co. 1 del TUIR) di ammontare superiore a 5.164.569,00 euro.
- ❖ che determinano il reddito con criteri "forfetari"
- ❖ Soggetti che fruiscono del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile
- ❖ Soggetti che fruiscono del regime forfetario per autonomi.
- ❖ Soggetti incaricati alle vendite a domicilio;
- ❖ Soggetti classificati in una categoria reddituale diversa da quella prevista per lo specifico codice attività ai fini dell'applicazione dei parametri.
- ❖ Enti non commerciali, residenti o non residenti, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi dichiarati e dal regime di contabilità.
- ❖ Soggetti che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta, cioè senza l'indicazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo professionale.

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione dei parametri devono segnalarlo nel modello REDDITI 2018. A tal fine, possono essere utilizzati i seguenti codici da indicare negli appositi campi dei quadri RE, RF, ed RG:

1. inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
2. cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
3. ammontare di ricavi dichiarati di cui all'art. 85 co. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) o compensi di cui all'art. 54 co. 1 del TUIR, superiore a 5.164.569,00 euro;
4. periodo di non normale svolgimento dell'attività;
5. periodo d'imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
6. determinazione del reddito con criteri "forfetari";
7. incaricati alle vendite a domicilio;
8. classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista per lo specifico codice attività ai fini dell'applicazione dei parametri;

9. modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata, quando quella cessata e quella iniziata siano individuate da due differenti codici attività.

ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA'

I parametri si applicano in relazione all'attività prevalente svolta dal contribuente.

In caso di esercizio di più attività per le quali non viene tenuta la contabilità separata, si considera prevalente l'attività da cui derivano nel periodo d'imposta i maggiori ricavi o compensi. In caso di tenuta della contabilità separata, invece, si deve procedere all'applicazione dei parametri che si riferiscono alle diverse attività esercitate e alla compilazione di un distinto quadro per ciascuna di esse.

La Cassazione con le sentenze 15.5.2013 n. 11623 e 9.5.2014 n. 10076 ha affermato che, in caso di plurime attività esercitate senza tenere la contabilità separata, il parametro contabile applicabile deve essere:

- individuato esclusivamente in relazione all'attività prevalente;
- ma applicato sull'intero giro d'affari, contabilmente unitario, ai sensi dell'art. 1 co. 2 del DPCM 29.1.96.

SOFTWARE APPLICATIVO

La compilazione della comunicazione dei dati rilevanti è effettuata con l'apposito software reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate il quale fornisce l'esito dell'applicazione, evidenziando:

1. il ricavo/compenso derivante dall'applicazione dei parametri;
2. il maggior ricavo/compenso stimato al netto del fattore di adeguamento.

Secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, il primo valore è quello rilevante ai fini dell'attività di accertamento, mentre il secondo è richiesto ai fini dell'adeguamento spontaneo in sede di dichiarazione ed assume un valore inferiore rispetto al primo in quanto tiene conto del fattore di adeguamento, applicato per tener conto della probabilità di errore nella stima (C.M. 3.10.2000 n. 175, § 2.2, circ. Agenzia delle Entrate 7.6.2001 n. 52).

La circ. Agenzia delle Entrate 28.4.2003 n. 22, § 6.1, ha precisato che "l'ammontare dei maggiori ricavi o compensi al quale fare riferimento per stabilire se il contribuente è congruo [...] è quello richiesto ai fini dell'adeguamento spontaneo alle risultanze dei parametri che è inferiore all'ammontare dei ricavi e compensi rilevante ai fini dell'attività di accertamento".

ADEGUAMENTO AI RISULTATI DEI PARAMETRI CONTABILI

Una volta ottenuto il responso del software applicativo, il contribuente che risulti non congruo per aver dichiarato ricavi o compensi inferiori a quelli stimati dai parametri può scegliere di adeguare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i valori dichiarati a quelli stimati, in modo tale da conseguire una posizione di regolarità "forzata" ai parametri. In linea di principio, tale condizione dovrebbe porre al riparo dall'eventuale azione di accertamento basata su tali strumenti la quale, per la sua procedibilità, presuppone proprio che l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulti inferiore a quello determinabile sulla base dei parametri stessi ridotto in base al predetto fattore di adeguamento (art. 5 del DPCM 27.3.97).

Per l'adeguamento ai parametri contabili non è previsto il calcolo ed il versamento della maggiorazione del 3% in quanto contemplata esclusivamente ai fini degli studi di settore (circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2005 n. 32, § 4.8).

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 51/2018

PAGINA
5/10

L'adeguamento ai fini dei parametri assume rilevanza ai fini:

- delle imposte dirette;
- dell'IVA (art. 4 co. 2 del DPR 31.5.99 n. 195).

La tabella di seguito riportata riepiloga gli adempimenti da effettuare ai fini delle predette imposte.

A differenza degli studi di settore, i maggiori ricavi o compensi da adeguamento ai parametri non rilevano ai fini IRAP.

<i>IMPOSTA</i>	<i>ADEMPIMENTO</i>
IRPEF/ IRES	Indicare in REDDITI i ricavi o i compensi non annotati nelle scritture contabili. Se, a seguito dell'adeguamento, i ricavi superano il limite per la tenuta della contabilità semplificata, non sorge, per il periodo d'imposta successivo, l'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria. I soggetti in contabilità ordinaria possono adeguare in dichiarazione i ricavi o compensi a quelli risultanti dall'applicazione dei parametri "indipendentemente dall'eventuale verifica di inattendibilità della contabilità" (C.M. 3.5.96 n. 108/E, § 9.2 e C.M. 13.5.96 n. 117/E, § 7). Annotare i maggiori corrispettivi, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, in un'apposita sezione del registro delle fatture emesse o nel registro dei corrispettivi.
IVA	Determinare l'aliquota media IVA da applicare ai maggiori corrispettivi da adeguamento secondo la formula indicata dalla C.M. 13.5.96 n. 117/E (§ 8): (IVA su op. imponibili - IVA su cessioni di beni ammortizzabili)/(volume d'affari + op. non soggette IVA + op. non soggette a dichiarazione). Versare l'imposta sui maggiori valori da adeguamento entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando il codice tributo "6493" - Integrazione IVA.

Secondo le istruzioni alla dichiarazione IVA 2018, i contribuenti che, per l'anno d'imposta 2016, hanno adeguato il volume d'affari alle risultanze dei parametri, devono compilare il rigo VA11. Il maggior imponibile e la relativa imposta (versata con il codice tributo "6493") non devono essere indicati nel quadro VE (preposto alla determinazione del volume d'affari) in quanto non si riferiscono al 2017, ma all'anno precedente.

I contribuenti che intendono adeguarsi alle risultanze dei parametri per l'anno d'imposta 2017 devono:

- ❑ versare la maggiore imposta dovuta entro il termine di presentazione della dichiarazione di REDDITI - 31.10.2018
- ❑ indicare il maggior imponibile e la relativa imposta nella dichiarazione IVA 2018 (periodo d'imposta 2017).

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IN BASE AI PARAMETRI

Condizione per procedere all'accertamento è che i ricavi/compensi dichiarati risultino inferiori a quelli stimati mediante l'applicazione di studi di settore o parametri. Al fine di evitare applicazioni eccessivamente rigide del principio - derivanti dal fatto che minime differenze tra i ricavi/compensi stimati e quelli dichiarati potrebbero legittimare l'accertamento - sono stati previsti dei temperamenti. In particolare, per i parametri contabili, l'art. 3 co. 181 della L. 28.12.95 n. 549 richiede che, ai fini dell'accertamento, la contabilità ordinaria sia considerata inattendibile.

INATTENDIBILITA' DELLA CONTABILITA' ORDINARIA

Ai sensi dell'art. 3 co. 181 della L. 28.12.95 n. 549, l'accertamento in base ai parametri contabili nei confronti di esercenti attività d'impresa o arti e professioni in contabilità ordinaria è esperibile quando risulti l'inattendibilità della contabilità ordinaria, secondo i criteri individuati dal DPR 570/96. Tale provvedimento, in particolare, ha previsto:

- ❖ criteri di inattendibilità della contabilità per le imprese: "gravi irregolarità" delle scritture obbligatorie e "gravi contraddizioni" tra le scritture obbligatorie e i dati/elementi direttamente rilevati (art. 1);
- ❖ criteri di inattendibilità della contabilità per gli esercenti arti e professioni: "gravi contraddizioni" tra le scritture obbligatorie e i dati/elementi direttamente rilevati (art. 2).

GRAVI IRREGOLARITÀ NELLE SCRITTURE CONTABILI DELLE IMPRESE

Di seguito si indicano le condizioni di irregolarità delle scritture obbligatorie che, considerandosi gravi, rendono inattendibile la contabilità ordinaria.

Ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. a) del DPR 570/96 la contabilità è considerata inattendibile qualora:

- le disponibilità liquide non siano specificate nei conti relativi ai depositi bancari e postali, al denaro e agli altri valori in cassa;
- i depositi bancari e postali non siano analiticamente intestati, per ciascuna banca o ufficio postale, a sottoconti del mastro o partitario in qualità di scritture ausiliarie ex art. 14 co. 1 lett. c) del DPR 600/73.

Ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. b) del DPR 570/96 la contabilità è considerata inattendibile nel caso in cui i crediti e i debiti dell'impresa, ad eccezione di quelli relativi alle retribuzioni dei dipendenti, non siano analiticamente intestati a singoli sottoconti del partitario o mastro.

Secondo l'art. 1 co. 1 lett. c) del DPR 570/96 la contabilità è considerata inattendibile quando i versamenti e i prelievi effettuati dall'imprenditore o dai soci non sono rilevati in contabilità ed evidenziati in appositi sottoconti, anche complessivamente.

Infine secondo l'art. 1 co. 1 lett. d) del DPR 570/96 la contabilità è considerata inattendibile qualora i criteri adottati per la valutazione delle rimanenze non siano indicati nella nota integrativa o nel libro degli inventari.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 51/2018

PAGINA

7/10

GRAVI CONTRADDIZIONI TRA SCRITTURE CONTABILI E DATI/ELEMENTI DIRETTAMENTE RILEVATI

La contabilità ordinaria è resa inattendibile anche per effetto delle contraddizioni tra le scritture obbligatorie e i dati e gli elementi rilevanti di seguito indicati.

ARTICOLI	NORMATIVA
<p>artt. 1 co. 2 lett. a) e 2 co. 1 lett. a) del DPR 570/96: Scostamenti tra i dati contabili e quelli rilevati direttamente in sede di ispezione o verifica, anche parziali, compresi i beni strumentali</p>	<p>Lo scostamento deve essere superiore al 10% del valore complessivo delle voci interessate indicato in contabilità. Indipendentemente dal superamento di tale limite, la disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none">• non si applica quando lo scostamento è di importo inferiore a 2.582,28 euro;• si applica comunque quando lo scostamento è di importo superiore a 25.822,84 euro; tale importo deve essere aumentato, con riferimento al valore complessivo dei beni o delle categorie di beni di cui all'art. 92 del TUIR soggetti ad ispezione o verifica, dell'1%, fino a 1.549.370,69 euro, e dello 0,5%, per la parte che eccede 1.549.370,69 euro. <p>La contabilità è attendibile se gli scostamenti dipendono da un'errata applicazione dei criteri di imputazione temporale o di valutazione dell'art. 109 del TUIR, sempreché le annotazioni effettuate in violazione risultino dalle scritture contabili obbligatorie del periodo d'imposta antecedente o successivo a quello di competenza e derivino dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile.</p>
<p>artt. 1 co. 2 lett. b) e 2 co. 1 lett. b) del DPR 570/96 Omessa indicazione di uno o più beni strumentali nelle scritture contabili o in altra documentazione attendibile</p>	<p>La mancata indicazione deve riguardare uno o più beni strumentali utilizzati per l'esercizio dell'attività diversi dagli immobili relativi all'impresa individuale, anche se non posseduti a titolo di proprietà e se completamente ammortizzati.</p> <p>Il valore complessivo dei beni strumentali non indicati nelle scritture contabili deve essere superiore al 10% di quello di tutti i beni strumentali utilizzati, esclusi gli immobili. Ai fini della determinazione del valore dei beni da indicare nelle scritture contabili o in altra documentazione attendibile si deve tener conto:</p> <ul style="list-style-type: none">• per i beni ammortizzabili, del costo storico comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, al lordo degli ammortamenti e delle eventuali rivalutazioni;

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 51/2018

PAGINA
8/10

	<ul style="list-style-type: none">• per i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, del costo storico comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione;• per i beni acquisiti in locazione finanziaria, del costo sostenuto dal concedente;• per i beni acquisiti in comodato o in locazione non finanziaria, del valore normale al momento dell'immissione nell'attività;• per i beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa, arte o professione e all'uso personale o familiare, del 50% del loro valore.
artt. 1 co. 2 lett. c) e 2 co. 1 lett. c) del DPR 570/96 Mancata contabilizzazione dei compensi relativi a lavoratori dipendenti o altri addetti	<p>La contabilità è considerata inattendibile quando sono impiegati:</p> <ul style="list-style-type: none">• lavoratori dipendenti non iscritti nei libri previsti dalla legislazione sul lavoro (libro unico) e per i quali è scaduto il primo termine utile per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti;• altri addetti, esclusi il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo che prestano attività occasionale, il cui rapporto non risulta dalle scritture contabili o da altra documentazione attendibile rinvenuta nel luogo ove sono tenute le scritture contabili. <p>I compensi non contabilizzati devono essere complessivamente superiori al 10% delle spese per prestazioni di lavoro contabilizzate nello stesso periodo nel corso del quale i lavoratori dipendenti e gli altri addetti hanno prestato la loro attività.</p>

SANZIONI

L'art.8, comma 1 D.Lgs n.471/1997 dispone che se la dichiarazione presentata ai fini delle imposte dirette, dell'IVA o dell'IRAP è irregolarmente compilata, si applica la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 2.000.

Ai sensi di tale articolo è la dichiarazione è considerata irregolare se:

- non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministero delle Finanze;
- in essa sono omessi o non sono indicati in maniera inesatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o, se diverso da persona fisica dal suo contribuente;
- in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa i dati rilevanti per la determinazione del tributo;
- in essa non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli.

Qualora il contribuente integri la dichiarazione includendo il modello studi in precedenza omesso, anche dopo lo specifico invito dell'Agenzia, potrà regolarizzare con il ravvedimento operoso in base al quale la sanzione minima (€ 250) è ridotta nella misura:

- di 1/9, pari ad € 27,78, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione che si desidera regolarizzare;

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 51/2018

PAGINA
9/10

- di 1/8, pari ad € 31,25, se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;
- di 1/7, pari ad € 35,71, se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale stata commessa la violazione;
- di 1/6, pari ad € 41,67, se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale stata commessa la violazione.

In caso di infedele dichiarazione dei redditi, IVA e IRAP, a seguito di accertamento, la sanzione irrogabile va da un minimo del 90% ad un massimo del 180% della maggiore imposta o della differenza di credito.

La sanzione per dichiarazione infedele (dal 90% al 180%) è ora aumentata della metà se la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

La sanzione irrogabile nell'ipotesi di infedele dichiarazione dei redditi, IVA e IRAP è ulteriormente elevata del 50% nel caso di omessa presentazione del modello degli studi di settore.

NOVITA' PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2018

La legge di Bilancio 2018 (legge 27.12.17) n. 205 ha rinviato l'entrata in vigore degli ISA (indici sintetici di affidabilità) dal 2017 al 2018. Pertanto a decorrere dal periodo d'imposta 2018 verrà introdotto un nuovo strumento basato sul grado di "affidabilità" del contribuente che permetterà di superare lo strumento rappresentato dagli studi di settore e dei parametri, nonché di abbandonare il loro utilizzo come strumento di accertamento presuntivo.

Verrà quindi determinato un indicatore che fornirà il grado di affidabilità del contribuente e sulla base del risultato ottenuto, su una scala che andrà da 1 a 10, al contribuente verranno riconosciuti alcuni benefici in tema di accertamento.

Tale indicatore, diversamente configurato in base all'attività economica esercitata in via prevalente dal contribuente, verrà elaborato sulla base di una nuova metodologia statistico-economica che prenderà in considerazione:

- ✓ gli indicatori di normalità economica (finora utilizzati per la stima dei ricavi);
- ✓ il valore aggiunto e il reddito d'impresa;
- ✓ un modello di regressione basato su dati relativi ad un più ampio arco temporale (8 anni anziché 1) con maggiori informazioni e stime più efficienti;
- ✓ un modello di stima che coglierà l'andamento ciclico (attuale) senza la necessità di predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali;
- ✓ una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi che consentirà la riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e assegnazione più robusta al cluster.

Per verificare gli effetti di un'eventuale risultato di anomalia nonché la possibilità per il contribuente di "adeguare" la propria posizione, sarà necessario attendere i provvedimenti definitivi e la relativa modulistica

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 51/2018

PAGINA

10/10

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Con specifica comunicazione dello Studio, sarà trasmesso il modello contenente i parametri applicabili alla Vostra attività, che deve essere compilato e restituito allo Studio al fine di poterlo allegare alla dichiarazione dei redditi (REDDITI 2018). Nell'ipotesi in cui venga rilevata la non congruità e il cliente decida di non adeguarsi, sarà necessario che detta scelta venga formalizzata con apposita dichiarazione da sottoscrivere e rilasciare allo Studio.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI